

Legge federale sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive

del 22 dicembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto del 29 gennaio 1997¹ della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale;

visto il parere del Consiglio federale del 22 ottobre 1997²,

decreta:

I

La legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'imposta federale diretta è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 41^{ter} e 42^{quinquies} della Costituzione federale⁴,

...

Art. 27 cpv. 3

³ Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.

Art. 59 cpv. 2

² Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.

II

La legge federale del 14 dicembre 1990⁵ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni è modificata come segue:

1 FF **1997** II 852

2 FF **1997** IV 1072

3 RS **642.11**

4 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 128 e 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU **1999** 2556).

5 RS **642.14**

Ingresso

visto l'articolo 42^{quinquies} della Costituzione federale⁶,

...

Art. 10 cpv. I^{bis}

^{1bis} Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.

Art. 25 cpv. I^{bis}

^{1bis} Gli oneri consentiti dall'uso commerciale non comprendono i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 dicembre 1999

Il presidente: Seiler

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 22 dicembre 1999

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 aprile 2000.⁷

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.

23 agosto 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1602

⁶ Questa disposizione corrisponde all'articolo 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU **1999** 2556).

⁷ FF **2000** 90